

## ATC VE2 S.DONA' DI PIAVE

### Art.11 bis – Patti associativi. MODIFICATI NELL' ASSEMBLEA SOCI 09/09/16

1. Il socio deve partecipare fattivamente alle attività dell'ATC rendendosi disponibile per n°2 giornate all'anno calcolate tra quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 gennaio dell'anno successivo. La prestazione d'opera o di servizio che il socio dovrà svolgere gli sarà comunicata dall'ATC. In caso di indisponibilità a svolgere la prestazione il socio può delegare un'altra persona o in alternativa versare all'ATC una somma pari al costo della manodopera di 25,00 euro per ogni giornata di mancata prestazione.
2. I nuovi iscritti e quelli che conseguono per la prima volta la licenza di caccia, per essere soci possono effettuare le mancate prestazioni entro il 31 marzo o pagare le stesse entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento.
3. I nuovi iscritti che optano solo per la migratoria sono esonerati dalle prestazioni d'opera solo per il primo anno di iscrizione poi dal secondo anno, diventando soci a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito al punto 1 dei Patti Associativi.
4. I soci che non versano la quota per le mancate prestazioni entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento, possono ancora provvedere al versamento della quota per tutto il mese di maggio con l'integrazione del 20% del dovuto. Il mancato versamento della quota maggiorata entro il mese di maggio comporta l'espulsione del socio dall'ATC., con perdita del diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
5. **Il Comitato Direttivo per gestire al meglio e nell'interesse dei soci i ripopolamenti e le immissioni di fauna stanziale ha predisposto un tesserino riassuntivo che il socio deve ritirare presso la sede dell'ATC e riconsegnare compilato in tutte le sue parti entro la fine del mese di febbraio**
6. Durante l'attività venatoria i soci dell'ATC non possono transitare con il proprio mezzo di trasporto o parcheggiare lo stesso lungo le strade poderali o interpoderali o all'interno delle proprietà private, fatto salvo per la caccia da appostamento previo il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi.

